

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**Banca del Monte di Lucca** spa, sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca Tel. 0583-4501 fax 0583-48721 internet <http://www.bmlucca.it>  
Codice ABI 6915/3 - Albo banche n. 5127 - Iscrizione Registro imprese di Lucca e c.f. n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi - Appartenente al Gruppo Banca Carige (iscritto Albo gruppi bancari al n.6175.4), soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Carige spa - Capitale sociale € 15.600.000 , Riserve € 17.127.247.

**FIDEIUSSIONE**  
(garanzia ricevuta dalla Banca)

**CARATTERISTICHE**

Con la stipula del contratto il fideiussore garantisce, obbligandosi personalmente verso la Banca (creditore), l'adempimento di una o più obbligazioni del debitore derivanti da linee di credito assunte nei confronti della Banca dal medesimo o da un soggetto a lui subentrante.

**RISCHI**

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa debba restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

Non sono previste spese o commissioni connesse alla stipula del contratto. L'eventuale registrazione e bollatura dell'atto sono a carico del fideiussore.

**CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO**

**OGGETTO.**

- Objetto del contratto è la garanzia prestata dal fideiussore a favore della Banca per le obbligazioni derivanti dalla linea di credito concessa dalla stessa al debitore, o ad un soggetto allo stesso subentrante.
- La fideiussione garantisce:
  - quanto dovuto dal debitore a titolo di capitale, interessi (anche se moratori) ed ogni altro accessorio, spesa (anche se di carattere giudiziario) od onere tributario (cfr. art. 1 c. 1).;
  - le eventuali obbligazioni del debitore principale derivanti dallo sconto o negoziazione di effetti cambiari o dalla negoziazione di ricevute bancarie, compreso l'accredito in conto salvo buon fine dell'importo recato dai titoli (cfr. art. 1 c. 2);
  - le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, purché l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla Banca al fideiussore e quest'ultimo abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione (cfr. art. 4 c. 2).
- La fideiussione conserva la sua piena validità ed efficacia senza necessità di alcuna autorizzazione e/o conferma anche nel caso di successivo mutamento, nell'ambito dell'importo complessivo concesso, delle modalità di utilizzo e/o delle singole forme tecniche del credito garantito, nonché nel caso in cui l'utilizzo del credito sia consentito a terzi sulla base di mandato di credito rilasciato dal debitore. In quest'ultima ipotesi la fideiussione garantisce le obbligazioni assunte dal debitore principale ai sensi dell'art. 1958 c. 1 c.c. (cfr. art. 1 c. 3 e 4).
- Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili, anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo del debitore principale ed hanno pieno effetto indipendentemente da qualunque garanzia, personale o reale, già esistente o in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse dello stesso debitore (cfr. art. 3, art. 9 c. 1).

**CESSIONE DEI CREDITI GARANTITI**

La Banca ha il diritto di cedere in ogni momento i crediti derivanti dal finanziamento garantito, con conseguente trasferimento al cessionario della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1263 c.c. (cfr. premessa).

**PLURALITA' DI FIDEIUSSORI**

- (i) Ogni fideiussore risponde per l'intero ammontare del debito, anche ove le garanzie siano state prestate con un unico atto ed anche in caso di cessazione o modifica per qualsiasi causa dell'obbligazione di alcuno di essi (*cf. art. 9 c. 2*).
- (ii) Qualora i fideiussori siano coniugi, in deroga all'art. 190 c.c. rispondono indifferentemente per le obbligazioni assunte sia con i beni della comunione, ove ricorra tale regime, sia con i propri beni personali, senza necessità di preventiva escussione degli uni e degli altri, né facoltà per gli stessi di eccezione e/o riserva alcuna (*cf. art. 9 c. 3*).

#### **OBBLIGAZIONI DEL FIDEIUSSORE**

Il fideiussore si impegna a:

- (i) pagare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole da quest'ultimo. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al fideiussore (*cf. art. 7*);
- (ii) rimborsare alla Banca le somme da questa eventualmente incassate in pagamento di obbligazioni garantite e successivamente restituite in seguito ad annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (*cf. art. 2*);
- (iii) tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca (*cf. art. 5, c. 1*).

In caso di invalidità, estinzione o riduzione delle obbligazioni garantite, il fideiussore è tenuto a garantire l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (*cf. art. 4 c. 5*).

Alle operazioni garantite si applicano anche le "Norme che regolano i rapporti di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi", nonché le "Norme che regolano i servizi di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero" (*cf. art. 10*).

Il Fideiussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti (*cf. art. 7 c. 3*).

#### **DURATA**

La fideiussione resta in essere fino ad estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore, senza alcun obbligo di preventiva escussione di quest'ultimo, del fideiussore, o di altri coobbligati e/o garanti nei termini di cui all'art. 1957 c.c. che si intende derogato (*cf. art. 6*).

#### **RECESSO DEL FIDEIUSSORE**

Il fideiussore ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto; in caso di operazioni per loro natura ben definite nell'oggetto e nella durata (es. fideiussioni bancarie, depositi cauzionali, mutui ipotecari e/o chirografari, crediti documentari etc.), egli rimane vincolato fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita (*cf. art. 4 c. 3 e 1*).

#### **Termini e Modalità:**

il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, si reputa conosciuto trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte della Banca e si rende operante trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e comunque decorso il termine di presentazione degli assegni del debitore emessi ed ancora in circolazione (*cf. art. 4 c. 3*).

#### **Effetti:**

il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti a tale momento (*cf. art. 4 c. 4*).

#### **RECESSO DELLA BANCA DAI SUOI RAPPORTI CON IL DEBITORE**

La Banca ha diritto di recedere in ogni momento dai suoi rapporti con il debitore, restando esclusa ogni eccezione del fideiussore sul punto (*cf. art. 8*).

#### **COMUNICAZIONI**

La Banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicare a quest'ultimo - all'indirizzo dallo stesso indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente fatto conoscere per iscritto - l'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale in tale momento, nonché ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa, previo consenso scritto del debitore principale medesimo (*cf. art. 5 c. 3, art. 11*).

#### **SEGNALAZIONE DATI**

La Banca è autorizzata dal fideiussore a segnalare la presente fideiussione a società di revisione incaricate dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci, nonché i dati del fideiussore, anche anagrafici, e quelli relativi alla presente fideiussione a Società di rilevazione dei rischi finanziari, manlevando la Banca e la Società da qualsiasi inerente responsabilità (*cf. artt. 13*).

#### **SPESE**

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del fideiussore (*cf. art. 12*).

#### **FORO COMPETENTE**

Il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto ed ogni altro rapporto di qualunque natura è quello del luogo ove ha Sede legale la banca, salva:

- (i) la fattispecie in cui il fideiussore sia un consumatore ex art. 1469 bis c.c.;
- (ii) la facoltà della Banca di adire anche l'Autorità Giudiziaria del luogo ove si trova la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto (*cfr. art. 14*).

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE: la Banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della Clientela e dell'Ombudsman - Giurì bancario. Per il dettaglio delle condizioni per attivare il meccanismo di composizione delle controversie e delle modalità di funzionamento, si fa rinvio all'Avviso "Principali norme di trasparenza" esposto in tutti i locali aperti al pubblico, disponibile sul sito internet ed eventualmente ottenibile in copia rivolgendosi allo sportello.

#### LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

**Garante/Fideiussore** E' la persona che rilascia la garanzia/fideiussione a favore della banca

**Debitore principale** E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca

**Importo massimo garantito** E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

**Reviviscenza della garanzia** Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati

**Solidarietà fra fideiussori** E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

**Regresso** E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.